Cassazione civile sez. I, 25/01/2026, (ud. 20/11/2025- dep. 25/01/2026) - n. 1668

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. VITRO' Silvia - Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere Rel.

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4522/2025 R.G.

proposto da:

Ya.Mo., rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Veglio con domicilio digitale (Omissis);

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- resistenti -

avverso il decreto del Tribunale di Trieste n. 4422/2024 depositato il 28/08/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dalla consigliera Annamaria Casadonte.

RILEVATO CHE

1. Il presente ricorso è stato dapprima avviato alla procedura di definizione anticipata ai sensi dell'art. 380 - bic cod. proc. civ. con la seguente proposta di inammissibilità:

Rilevato che:

- il tribunale di Trieste, con decreto del 28/08/2024, pubblicato in pari data, ha disposto la proroga del trattenimento presso il C.P.R. di Gorizia - Gradisca d'Isonzo di Ya.Mo., cittadino tunisino, nato in T il (Omissis), per ulteriori 30 giorni;

- avverso il predetto decreto Ya.Mo. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 01/03/2025, contenente un unico motivo di ricorso con cui si lamenta l'indebita proroga del trattenimento per aver il giudice di prime cure omesso di individuare gli elementi alla base della domanda di protezione internazionale acquisibili unicamente attraverso il trattenimento;

Ritenuto che:

il presente ricorso per cassazione è inammissibile per tardività alla luce di quanto previsto dalla disciplina generale in tema di termini di impugnazione di cui agli artt. 325 co. 2 e 327 cpc, poiché notificato alla controparte oltre la scadenza dei sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato, scadenza che nel caso di specie si sarebbe verificata il giorno venerdì 28 febbraio 2025 essendo stato il provvedimento impugnato pubblicato in data 28/08/2024".

2. A seguito di istanza di decisione ai sensi dell'art. 380 - bis cod. proc. civ. è stata fissata l'odierna l'adunanza camerale ai fini della decisione.

CONSIDERATO CHE

3. Osserva il Collegio che il ricorso va deciso in conformità con la proposta in considerazione del fatto che il ricorso è effettivamente inammissibile per tardività.

4. Infatti il provvedimento impugnato che autorizza la proroga del trattenimento è stato depositato dal tribunale di Trieste il 28 agosto 2024 durante il periodo della sospensione feriale dei termini ai sensi della legge 742/1969.

5. Poiché non vi è dubbio che il trattenimento presso il CPR (centro per il rimpatrio) configuri una misura coercitiva della libertà personale riconducibile all'art. 13 della Costituzione (cfr. l'inquadramento della c.d. detenzione amministrativa operato dalla Corte cost. sent. 105/2001), e che in ragione di ciò la convalida è conseguentemente disciplinata secondo tempi brevi - gli unici compatibili con la natura del bene della vita interessato - non è con esso compatibile l'applicazione della sospensione feriale dei termini. Il termine per impugnare è quindi decorso dal 28 agosto 2024 e il ricorso depositato il 1 marzo 2025 è tardivo.

6. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

7. Nulla è dovuto per le spese attesa la mancanza di effettiva attività difensiva da parte dell'amministrazione.

8. In applicazione dell'art. 96 comma 4 cod. proc. civ. il ricorrente va condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00.

9. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento ai sensi dell'art. 96 comma 4 cod. proc. civ. della somma di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.

Non si applica l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di Ya.Mo. ivi riportati.

Così deciso all'esito della camera di consiglio del 20 novembre 2025 e, in sede di riconvocazione, del 23 gennaio 2026.

Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2026.